



COPIA

COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE N. 27
in data: 22/03/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA.

OGGETTO :	APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI-IUC 2016.
------------------	--------------------------------------

L'anno **duemilasedici** addì **ventidue** del mese di **Marzo** alle ore **09:45** Solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini di legge.

All' appello risultano:

DESINI ROBERTO	P	BASCIU MARIO	P
COCCO GIOVANNI	P	CANU ANTONIO	P
LEONI VINCENZO	P	OGANA GIAN MARIO	P
SATTA MARIO	P	SASSU FABIO	A
SASSU NICOLA	P	CONTI VITTORIO	A
SENES FRANCESCO	P	COSSU VITTORIO	P
LAMPIS ANTIOCO	P		
PAZZOLA MARIA ANTONIETTA	P		
CASADA TONINO	P		
PORRU SALVATORE	P		
PAZZOLA GIANPIERO	A		

Totale Presenti: 14

Totali Assenti: 3

Il Presidente COCCO GIOVANNI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale PASCA MICHELE.

IL PRESIDENTE, in prosecuzione di seduta, propone che si proceda ad esaminare il punto n 11) ex 17), dopo la sospensione dei punti di cui all'Ordine del Giorno principale;

Indi, cede la parola all'ASSESSORE con delega al bilancio **SATTA** per l'illustrazione dell'argomento e della seguente proposta di deliberazione già agli atti del Consiglio.

Nel corso dell'esame del punto è presente in Aula la Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa **NICOLINA CATTARI**;

Intervengono nella discussione, nell'ordine, i seguenti Consiglieri:

CANU- vorrei chiedere all'Assessore **SATTA**, afferma, se il gettito delle risorse che derivano dallo Stato viene trasferito ai Comuni, perché questi soldi mancano dal bilancio. Lo Stato, insiste, li trasferisce o no? Circa 200 mila euro. Per il resto, si è d'accordo sulla decisione di non applicare la tassa. L'intervento integralmente videoregistrato, è custodito presso il server della Società CEDAT 85.

SINDACO- intervengo su questo punto, afferma; il Consigliere **CANU** ha definito la mia Amministrazione come la peggiore in assoluto. Questo provvedimento è la dimostrazione che questa Amministrazione Comunale non è la peggiore. La Giunta **DESINI** non ha applicato la TASI. Mancato gettito di oltre 200 mila euro. La buona amministrazione si è confermata con i fatti. L'intervento integralmente videoregistrato, è custodito presso il server della Società CEDAT 85.

COSSU- rispondo politicamente al **SINDACO**. Io, afferma, sono in maggioranza con il PD. La risposta ai cittadini la dovete dare voi. L'intervento integralmente videoregistrato, è custodito presso il server della Società CEDAT 85.

ASSESSORE SATTA- interviene per replicare al Consigliere **CANU**. La risposta oggi non c'è. Lo Stato non l'ha data a Noi. L'intervento integralmente videoregistrato, è custodito presso il server della Società CEDAT 85.

SASSU FABIO- **Il SINDACO** si vanta di non aver applicato la TASI, non è sua la paternità. No a bandierine. E' merito del Consiglio Comunale. L'intervento integralmente videoregistrato, è custodito presso il server della Società CEDAT 85.

OGANA- interviene su una dichiarazione del Sindaco, apparsa in un articolo di un quotidiano locale domenica scorsa, che fa il mio nome. Tutti sanno che la maggioranza è liquefatta. Il caso **COCCO**, silurato, lo conoscono tutti. Occorre il migliore candidato a **SINDACO** per **SENNORI**. Lei ha dimostrato di non essere il miglior **SINDACO** di **SENNORI**. L'intervento integralmente videoregistrato, è custodito presso il server della Società CEDAT 85.

LEONI- Invito oggi a pacificare gli animi a seguito delle dinamiche di carattere politico. La scelta di non applicare la TASI è stata di tutti, operazione fatta dall'Amministrazione Comunale nel suo complesso. Politica di tagli agli sprechi, il partito del Sindaco ha fatto una scelta. Stamane episodio chiave di importanza politica, mentre chiedevo di parlare per un minuto in più, il **SINDACO** ha suggerito al Presidente **COCCO** di non farmi parlare. Il Centro-Democratico ha fatto le sue scelte. La mia linea politica è quella conosciuta dal Sindaco da cinque anni. Ho chiarito il mio aspetto politico che ha portato alla eliminazione della TASI. L'intervento integralmente videoregistrato, è custodito presso il server della Società CEDAT 85.

PORRU- afferma, che senso ha non applicare la TASI e poi pagare i debiti ENEL? I Servizi minimi non li garantiamo. Abbiamo 285 mila euro di debiti fuori bilancio e si prevedono debiti anche per il 2017 e 2018. Se noi ci siamo comportati virtuosamente, non vorrei che il Governo centrale ci tagliasse i trasferimenti. Quindi saremmo puniti due volte. Rileva come sia venuta meno la spinta propulsiva dell'Amministrazione Comunale. Mi auguro che il Governo centrale ci trasferisca le risorse per la mancata applicazione della TASI. Conclude il suo intervento ricordando che occorre

pagare i debiti ENEL (spese correnti) e del canile Olbia (€ 16 mila, ricevuta 2015). L'intervento integralmente videoregistrato, è custodito presso il server della Società CEDAT 85.

LEONI-interviene per fatto personale,(citato dal Consigliere **PORRU**), non stiamo bisticciando o facendo accordi con **PORRU**. Abbiamo l'obbligo di concludere questa legislatura. Occorre completare quello che resta da fare. L'intervento integralmente videoregistrato, è custodito presso il server della Società CEDAT 85.

Inoltre intervengono per la dichiarazione di voto, nell'ordine i seguenti Consiglieri:

SINDACO- preannuncia il voto favorevole e lo giustifica; ricorda al Consigliere **SASSU FABIO** che è stata la maggioranza a proporre al Consiglio la non applicazione della TASI. Brevissima precisazione al **VICE-SINDACO**:non rinnego gli errori e anche le cose positive. Espone,infine,il punto politico del Centro Democratico. L'intervento integralmente videoregistrato, è custodito presso il server della Società CEDAT 85.

CANU- constatiamo che il **SINDACO** sveste i panni della colomba e veste i panni del falco. Parlando di coerenza il **SINDACO** sbaglia. Accordi e trattative fra noi non esistono. Il **SINDACO** ha rotto con tutti, non lo vuole più nessuno. Quello che conta è l'interesse del Paese,lo diciamo con orgoglio anche se le posizioni sono argomentate con asprezza. La nostra Amministrazione Comunale ha avuto risultati superiori a quelli dell'Amministrazione del **SINDACO**. Non riconduciamo tutto alla campagna elettorale. Anche Lei Assessore **SASSU** non è coerente. L'intervento integralmente videoregistrato, è custodito presso il server della Società CEDAT 85

ASSESSORE SATTA- preannuncia il voto favorevole e lo giustifica; elogia l'attività di questa Amministrazione Comunale. Concludendo il suo intervento, afferma che il Partito Democratico non resterà a casa. L'intervento integralmente videoregistrato, è custodito presso il server della Società CEDAT 85

IL PRESIDENTE,non essendovi ulteriori richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e propone che si proceda alla votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta della Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa **NICOLINA CATTARI**;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

VISTA la legge di Stabilità anno 2016 (Legge n. 208/2015) che apporta le seguenti modifiche in materia di TASI di seguito elencate:

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – *comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): "c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: *“21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;*

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): *comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”;*

e) commi 54: riduzione del 25% della TASI per gli immobili a canone concordato: *54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».*

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI):

“comma 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

VISTA la Conferenza Stato-Città, del 20 ottobre 2015 che ha dato parere favorevole al rinvio del termine per l'approvazione del bilancio (ora previsto entro il 31 dicembre 2015) al 31 marzo 2016;

CONSIDERATO che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2016), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che:

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI;

il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;

il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;

VISTA la bozza del bilancio di previsione 2016, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI;

CONSIDERATO che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro Comune la TASI, non necessaria al fine di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto precedente;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale IUC, successivamente modificato con delibera di Consiglio n. 31 del 29/05/2015;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, e dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento delle Entrate dell'Ente;

Pertanto,

Presenti e votanti n 14;

Con n 8 (otto) voti favorevoli e n 6 (sei) astenuti espressi nei modi e forme di legge ed accertati dal Segretario Comunale,

DELIBERA

1. Di stabilire che, per l'annualità 2016, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile;
2. Di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all'integrale registrazione audio video, depositata presso il Server Web e consultabile da chiunque attraverso il portale istituzionale dell'Ente.

Parere Favorevole

In ordine alla sola regolarità tecnica.
(art. 49, D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile

F.to Dr.ssa Nicolina Cattari

12/02/2016

Parere Favorevole

In ordine alla sola regolarità contabile.
(art. 49, D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Dr.ssa Nicolina Cattari

12/02/2016

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente

F.to Cocco Giovanni

Il Segretario Generale

F.to Pasca Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Reg. N. 413.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n.267/2000.

Sennori, 08/04/2016

Il Messo Comunale

F.to Manca Vittorio

Il Segretario Generale

F.to Pasca Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000

Sennori, 22/03/2016

Il Messo Comunale

F.to Manca Vittorio

Il Segretario Generale

F.to Pasca Michele